CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO

(PROVINCIA DI ASTI)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 5

OGGETTO: ***APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.***

L'anno ***duemilaventitre*** *addì* ***ventisei*** *del mese di* ***aprile*** *alle ore 21.00 nella Sala delle riunioni del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione i seguenti Signori, componenti del Consiglio Comunale.*

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Nosenzo Simone	SINDACO	P	
2.	Quaglia Maria Ausilia	CONSIGLIERE	P	
3.	Orsi Denise	CONSIGLIERE		A
4.	Verri Pier Paolo	CONSIGLIERE	P	
5.	Perfumo Domenico Davide	CONSIGLIERE	P	
6.	Cravera Arturo	CONSIGLIERE	P	
7.	Martino Maurizio	CONSIGLIERE	P	
8.	Sileo Tommaso	CONSIGLIERE	P	
9.	Verri Valeria	CONSIGLIERE	P	
10.	Pavone Maurizio	CONSIGLIERE	P	
11.	Forin Andrea	CONSIGLIERE	P	
12.	Artusio Elodi	CONSIGLIERE	P	
13.	Grasso Laura	CONSIGLIERE	P	
14.	Garrone Anna Lisa	CONSIGLIERE	P	
15.	Pavese Laura	CONSIGLIERE	P	
16.	Spedalieri Massimiliano	CONSIGLIERE	P	
17.	Oddone Mauro	CONSIGLIERE	P	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. ***Germano Daniele****- il quale provvede alla redazione del presente verbale.*
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. ***Martino Maurizio****, nella sua qualità di* ***Presidente del Consiglio****, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 1.752.072,00

Considerato che lo stesso è stato trasmesso dal C.B.R.A. ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del

Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

Ritenuto:

- di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato "A";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla riscossione delle prime tre rate del tributo TARI, a titolo di acconto, sulla base delle tariffe dell'anno 2023 e alla riscossione della quarta rata calcolata a conguaglio sulle tariffe approvate con il presente provvedimento;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della Tari 2023:

- I rata: 30/06/2023;
- II rata: 31/08/2023;
- III rata: 31/10/2023;
- IV rata: 02/12/2023;

Richiamato il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

Visti:

- l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/04/2014 e modificato in ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 19/07/2021, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che l'argomento è stato esaminato dalla I Commissione nella seduta del 20 aprile 2023;

Visto il parere di legittimità preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente allegato alla presente deliberazione;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, allegato alla presente deliberazione;

Sentito l'intervento dell Dott. Fragalà Domenico - Responsabile dei servizi finanziari del Comune il cui contenuto integrale è registrato nel verbale digitale della seduta;

Proceduto a votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:

Consiglieri presenti	n.	16
Consiglieri votanti	n.	16
Voti a favore	n.	16
Voti contrari	n.	--
Astenuti	n.	--

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti 2022-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 31/05/2022, è pari per l'anno 2023 ad Euro 1.752.072,00;
3) di prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;
4) di approvare le tariffe per la TARI anno 2023, utenze domestiche ed utenze non domestiche (Allegato "A");
5) di dare atto che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2023 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2023;
6) di stabilire che per l'anno 2023 le scadenze di pagamento rateale del tributo TARI sono le seguenti:
- I rata: 30/06/2023;
- II rata: 31/08/2023;
- III rata: 31/10/2023;
- IV rata: 02/12/2023;
7) di stabilire che le tariffe TARI 2023 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2023;
8) di trasmettere il presente atto, tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Martino Maurizio

Firmato da:
MARTINO MAURIZIO
Codice fiscale: MRTMRZ74T17F902W
Valido da: 02-11-2021 12:59:43 a: 02-11-2024 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 03-05-2023 13:30:04
Motivo: Approvo il documento

IL SEGRETARIO GENERALE
Germano Daniele

Firmato da:
GERMANO DANIELE
Codice fiscale: GRMDNL59C20F602P
Valido da: 10-01-2023 10:15:03 a: 10-01-2026 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 03-05-2023 11:54:43
Motivo: Approvo il documento

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04.05.2023 al 19.05.2023 ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Secco Laura

Firmato da:
SECCO LAURA
Codice fiscale: SCCLRA73A51F802R
Valido da: 11-03-2022 10:59:07 a: 11-03-2025 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 04-05-2023 09:50:26
Motivo: Approvo il documento

DIVENUTA ESECUTIVA, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Germano Daniele

ALLEGATO A)
TARI Tariffe 2023

	COMUNE DI NIZZA MONFERRATO		
	UTENZE DOMESTICHE		
	Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
		Euro/m^2	Euro/Utenza
		Quf*Ka	Quv*Kb
	Famiglie di 1 componente	0,516367	95,25
	Famiglie di 2 componenti	0,606731	222,24
	Famiglie di 3 componenti	0.677731	285,74
	Famiglie di 4 componenti	0,735823	349,24
	Famiglie di 5 componenti	0,793914	460,36
	Famiglie di 6 o più componenti	0,839096	539,73
	Superfici domestiche accessorie	0,516367	
	UTENZE NON DOMESTICHE		

		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	QUOTA TOTALE
	Categoria	Euro/m^2	Euro/m^2	Euro/m^2
		Quf*Kc	Quv*Kd	Quv*Kd
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,17	1,32	1,49
102	Cinematografi e teatri	0,12	0,90	1,03
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,21	1,37	1,59
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,32	2,03	2,35
105	Stabilimenti balneari			
106	Esposizioni, autosaloni	0,14	1,06	1,20
107	Alberghi con ristorante	0,51	3,51	4,03
108	Alberghi senza ristorante	0,40	2,51	2,92

109	Case di cura e riposo	0,53	2,78	3,31
110	Ospedali	0,46	2,92	3,38
111	Uffici, agenzie, studi professionali	0,39	2,27	2,66
112	Banche ed istituti di credito	0,39	2,27	2,66
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,42	2,97	3,40
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,47	3,60	4,08
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,25	1,77	2,02
116	Banchi di mercato beni durevoli	0,46	3,54	4,01
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,46	3,18	3,65
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,35	2,30	2,65
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,46	3,09	3,56
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,16	1,60	1,77
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,23	2,02	2,26
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,39	18,82	21,21
123	Mense, birrerie, hamburgherie	2,08	15,45	17,53
124	Bar, caffè, pasticceria	1,70	12,68	14,38
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0.86	5,92	6,79
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,66	5,13	5,79
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,08	22,85	25,93
128	Ipermercati di generi misti	1,17	6,78	7,95
129	Banchi di mercato generi alimentari	1,50	12,90	14,41
130	Discoteche, night club	0,44	3,66	4,10
131	Locali strumentali dell'impresa agricola (ricovero attrezzi, ricovero macchine agricole) esclusi i locali adibiti a abitazioni private e relative pertinenze	0,06	0,41	0,48